



## Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione - art. 63 CGS – rispetto del principio del contraddittorio – necessità -49, comma 4, CGS - art. 101, comma 2, CGS

## Descrizione

Il nuovo Codice, rispetto a quello previgente, ha ancora più enfatizzato la “*giurisdizionalizzazione*” dei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva (in tal senso v. CFA, SS.UU, n. 30/2019-2020; CFA, Sezione I, n. 17/2020/2021). Nell'individuare i principi ispiratori del procedimento, l'art. 44, comma 1 – corrispondente, nel suo contenuto, all'art. 2, comma 2, del CGS del CONI - dispone, pertanto, che *“Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”*. La volontà del legislatore sportivo di assicurare le garanzie proprie dell'attività giurisdizionale ed in particolare, del contraddittorio, è tradotta in atto dall'art. 49, comma 4, del CGS (Norme generali del procedimento) che, con disposizione inequivoca, dispone che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e *“copia del reclamo stesso deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte”*. Tali disposizioni rappresentano la trasposizione, nell'ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella carta costituzionale all'art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale - ai fini della regolare costituzione del contraddittorio - di tutte le parti interessate all'esito del giudizio (in tal senso, Collegio di Garanzia n. 39 del 2018). Nell'ambito del sistema di giustizia amministrativa, analogo principio è fissato dall'art. 2, comma 1, del CPA mentre, per quanto riguarda il giudizio civile, è sufficiente il richiamo dell'art. 101, primo comma, cpc. A tali principi non sfugge la proposizione del ricorso per revocazione o revisione presentato ai sensi dell'art. 63 del Codice di Giustizia sportiva vigente, cui si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello (così, art. 63, comma 5, del CGS). Viene, pertanto, ulteriormente in considerazione l'art. 101, comma 2, del CGS, secondo cui il reclamo, una volta depositato unitamente al contributo a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte federale di appello, *“deve”* essere *“trasmesso alla controparte”*, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. Alla luce di quanto sopra, la revocazione, quale mezzo (sia pure straordinario), di impugnazione, è soggetta alle medesime regole che impongono il rispetto del principio del contraddittorio nel caso di proposizioni di reclami di primo e di secondo grado. La garanzia del contraddittorio, infatti, va assicurata durante tutto lo svolgimento del giudizio in quanto, in ciascuna fase, le parti hanno diritto ad una partecipazione effettiva, in modo da poter influire, in concreto, sul relativo esito.

## Stagione Sportiva

2020-2021

## Numero

N. 56/CFA/2020-2021/A

## Presidente

Torsello

## Relatore

Palmieri

## Riferimenti normativi

art. 44, comma 1, CGS; art. 2, comma 2, CGS CONI; art. 49, comma 4, terzo periodo, CGS; art. 63 CGS; art. 101, comma 2, CGS;

## Provvedimenti

